



TRIBUNALE DI FERMO

PROTOCOLLO DI INTESA SPESE STRAORDINARIE IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA

Il Tribunale di Fermo, in persona del Presidente

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Fermo, in persona del Presidente

Premessa

L'adozione dei provvedimenti giudiziari, sia quello presidenziali provvisori ed urgenti, sia quelli definitivi al termine del processo, concernenti la regolamentazione delle modalità di contribuzione di ciascun genitore al mantenimento dei figli, suscita problematiche sotto diversi aspetti, tra i quali: rapporto tra mantenimento diretto e corresponsione di un assegno periodico perequativo; determinazione del *quantum* del potenziale assegno in base alle condizioni poste dall'art.155 comma IV c.c.; differenziazione tra spese ordinarie e spese straordinarie e così via.

Proprio su quest'ultimo punto, frequente fonte di disputa tra genitori in lite, la giurisprudenza da origine ad indirizzi troppo spesso incostanti ed eterogenei da un Foro all'altro, o, anche all'interno del medesimo Foro. Innumerevoli sono le pronunce in materia sia quelle che forniscono una definizione generale alle due categorie di spesa, sia quelle che, in modo più dettagliato, qualificano specifiche voci di spesa (rette scolastiche- visite mediche- attività sportive- gite scolastiche e così via) come "ordinarie" o "straordinarie".

Alcuni Tribunali si sono resi conto della necessità di ovviare, per quanto possibile, all'incerta prassi giurisprudenziale che caratterizza la questione in esame. A tal fine, quindi, sono stati redatti da parte degli stessi, d'intesa tra i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, i Magistrati del Tribunale e le diverse Associazioni Forensi, vari protocolli destinati a fornire un più chiaro indirizzo nella qualificazione e differenziazione tra spese ordinarie e spese straordinarie. Ovviamente cercare di fornire delle linee guida più chiare e costanti per lo meno all'interno di uno stesso Tribunale, permette di limitare o comunque attenuare la conflittualità genitoriale, dato che questo è uno di profili della gestione dei minori e delle relazioni patrimoniali tra i coniugi a sollevare maggiori discussioni.

Sulla base di tali premesse e su iniziativa della rappresentante dell'AMI, Associazione Matrimonialisti Italiani, adottano il seguente "*Protocollo di intesa sulle spese straordinarie in materia di diritto di famiglia*"

AUTONOMIA CONCETTUALE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA

I concetti di "ordinario" e "straordinario"- in riferimento alle "spese"- vengono adoperati dal legislatore in materia completamente eterogenee (usufrutto, locazione e possesso). Senonché il significato che tali espressioni assumono nel contesto della separazione personale e del divorzio tra i coniugi ha autonoma connotazione, e tanto perché non di ordinaria o straordinaria "manutenzione" si tratta (concetti imputabili a beni inanimati), bensì di ordinario o straordinario "mantenimento" (concetti riferiti alle condizioni di vita dei figli).

POSSIBILE TIPIZZAZIONE CASO PER CASO

Per espressa previsione normativa ex art.155 secondo comma c.c., vecchia formulazione ed ex art.155, quarto comma, c.c., attuale formulazione ed ex art.6, terzo comma, della legge 1.12.1970 n.898, come modificato dall'art. 11 della legge 6.3.87 n°74, il Giudice, tenuto conto dell'accordo tra le parti (chiaramente non vincolante) determina la misura ed il modo in cui il genitore non affidatario o, comunque, con cui i figli non convivono, anche per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, deve contribuire al loro mantenimento, il che implica che-fuori da ogni semplificazione per categoria- il Giudice potrebbe stabilire quali specifiche spese vadano comprese e quali escluse dall'assegno previsto e in che modo debba procedersi a far fronte alle altre possibili spese.

CRITERI PER UNA TIPIZZAZIONE GENERALE

Sono "straordinarie" tutte quelle spese che non afferiscono alla soddisfazione delle esigenze di vita quotidiana di una persona normale (ovviamente tali esigenze mutano e si accrescono nel corso del tempo, in ragione all'età dei figli secondo l' *id plerumque accidit*). In conseguenza le spese di mantenimento straordinarie sono caratterizzate dai seguenti elementi : periodicità più che occasionalità e sporadicità (requisito temporale) gravosità (requisito quantitativo) e necessità o utilità (requisito funzionale). Pertanto vi rientrano non solo le spese da sostenere *una tantum*, ma anche quelle che attongono ad un lasso più o meno lungo ma determinato di tempo (spese periodiche); quelle che hanno una certa consistenza sul piano pecuniario (spese gravose); quelle che mirano a realizzare interessi primari o comunque rilevanti della persona (spese necessarie o utili), fatta esclusione, quindi di quelle meramente voluttuarie. Sono quindi spese straordinarie quelle che, non riguardando la soddisfazione di vita quotidiana della persona normale (*dell'homo ejusdem condicionis et professionis*), quali lavarsi, mangiare, vestirsi- aspetto negativo-, siano periodiche e non fisse, gravose e non vili, necessarie e utili e non meramente futili o voluttuarie - aspetti positivi- nonché le spese ad esse immediatamente propedeutiche o consequenziali (spese strumentali).

Applicando i suddetti principi, a titolo esplicativo, le spese straordinarie si possono raggruppare in tre filoni tipici, con tutti i menzionati limiti di una simile classificazione, anche con riferimento alla

loro accezione:

a- Spese relative alla salute: acquisto di particolari farmaci non certo dell'aspirina o dell'acqua ossigenata; visite specialistiche; interventi chirurgici; pratica di particolari terapie, quali inalazioni termali e fisioterapia.

b- Spese relative all'istruzione: rette di asili privati; tasse scolastiche; tasse universitarie, libri, corsi di specializzazione, alloggi universitari

c- Spese relative alla cultura e allo sport: abbonamento a rivista specialistica e non ludica, palestra, piscina.

Tale contributo alle spese straordinarie presuppone che sia data adeguata documentazione degli importi e delle causali di detti esborsi.

SPESE ORDINARIE

SPESE STRAORDINARIE

Requisito temporale: spese occasionali, sporadiche Requisito quantitativo: spese non gravose Requisito funzionale: spese voluttuarie	Requisito temporale: spese periodiche Requisito quantitativo: spese gravose Requisito funzionale: spese necessarie/utili
Riguardando la soddisfazione di esigenze di vita quotidiana della persona normale (<i>dell'homo ejusdem conditionis et professionis</i>), quali lavarsi, mangiare, vestirsi, nonché le spese a esse immediatamente propedeutiche o consequenziali (spese strumentali).	Spese che non riguardano la soddisfazione di esigenze di vita quotidiana della persona normale (<i>dell'homo ejusdem conditionis et professionis</i>), quali lavarsi, mangiare, vestirsi nonché le spese a esse immediatamente propedeutiche o consequenziali (spese strumentali).
SPESE RELATIVE ALLA SALUTE Acquisto dei farmaci comuni Visite routinarie	SPESE RELATIVE ALLA SALUTE Acquisto di particolari farmaci Visite specialistiche e interventi chirurgici Pratica di particolari terapie, quali inalazioni termali, fisioterapia
SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE Quaderni e spese di cancelleria Articoli di uso comune e ricorrente Buoni Pasto	SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE Rette di asili e scuole private Tasse scolastiche e tasse universitarie Corsi di specializzazione Libri Gite scolastiche Corsi musicali con eventuale acquisto del relativo strumento Alloggio Universitario
SPESE RELATIVE ALLA CULTURA E ALLO SPORT Abbigliamento sportivo Acquisti di prodotti per le attività sportive	SPESE RELATIVE ALLA CULTURA E ALLO SPORT Abbonamento ad una rivista specialistica Abbonamento ad una palestra Corso di sport Corsi di musica e acquisto strumenti musicali
SPESE RELATIVE ALLA CURA DEI MINORI Baby-Sitter	SPESE RELATIVE ALLA CURA DEI MINORI Lezioni private

Il Presidente del Tribunale di Fermo
Dott. Ugo Vitali Rosati

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Fermo
Avv. Francesca Palma

